



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®
Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 44

27 Marzo 2018

Ai gentili clienti Loro Sedi

Assegni privi della clausola di non trasferibilità: chiarimenti del MEF

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che sta valutando la **possibilità di modificare il gravoso regime sanzionatorio** sull'uso di **assegni oltre soglia privi della clausola di non trasferibilità**, introdotto dal DLgs. 90/2017, recuperando la proporzionalità **tra l'importo trasferito e la sanzione**. Nel frattempo, con la pubblicazione del *vademecum* del 12 marzo 2018, il MEF ha ritenuto opportuno **ricordare** che: i) l'attuale soglia, pari a 1.000,00 euro, **è operativa dal DL 201/2011**; ii) dal 2008 **le banche non rilasciano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità**; iii) è possibile richiedere, per iscritto, alla banca **il rilascio di moduli di assegni in "forma libera"**, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera **è dovuta**, da parte del richiedente, **un'imposta di bollo di 1,50 euro**. L'assegno in forma libera può

essere emesso, regolarmente compilato mediante l'apposizione del nome del beneficiario, **soltanto per importi inferiori a 1.000,00 euro**; iv) se qualcuno dovesse trovare un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo **pari o superiore a 1.000,00 euro**, a patto che **scriva di suo pugno "non trasferibile"**; v) se l'importo è inferiore a 1.000,00 euro **l'assegno può essere fatto circolare anche senza clausola**.

Premessa

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha annunciato che **sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio** sull'uso di assegni oltre soglia privi della clausola di non trasferibilità, **recuperando la proporzionalità tra l'importo trasferito e la sanzione**, in linea con le **osservazioni della Commissione Finanze della Camera dei Deputati** allo schema di DLgs. recante attuazione della Direttiva 2016/2258/UE, **relativa all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio**.

Osserva

E' stato appurato, infatti, che in alcuni casi, sanzioni elevate possono colpire **cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità**.

Brevemente, si ricorda che il DLgs. n. 231/2007 prevede delle sanzioni per l'uso di assegni oltre una certa soglia **privi della clausola di intrasferibilità**. Recentemente, il DLgs. 90/2017 ha modificato l'art. 49 del decreto legislativo antiriciclaggio, stabilendo che **gli assegni bancari e postali emessi** per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare:

- l'indicazione del **nome o della ragione sociale del beneficiario**;
- la **clausola di non trasferibilità**.

Osserva

Nonostante ciò, il MEF ha **ricevuto segnalazioni sull'uso di assegni** che non riportano tale clausola pur essendo di importo maggiore di 1.000 euro. Per tale motivo, il Ministero ha ritenuto necessario pubblicare un breve vademecum che di seguito si ripropone nei suoi principali contenuti.

Divieto di utilizzo di assegni senza clausola di non trasferibilità di importo pari o superiore ad euro 1.000

Nel vademecum del MEF viene precisato che **un assegno trasferibile** - ovvero privo dell'indicazione del beneficiario - **è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso**. Ciò lo rende sostanzialmente **equiparabile**

al contante e quindi sottoposto **a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio**.

Osserva

Diversamente, l'apposizione del nome del beneficiario e l'utilizzo della clausola di Non trasferibilità **assicurano la piena tracciabilità della transazione**.

Istruzioni per l'utilizzo di assegni privi della clausola di non trasferibilità

L'art. 49, co. 4 d.lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) impone alle banche e a Poste Italiane il **rilascio di carnet di assegni** (bancari o postali) **muniti della clausola di non trasferibilità**. **E' possibile** comunque **richiedere**, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, **il rilascio di moduli di assegni in "forma libera"**, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità, **previo versamento** (per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera), da parte del richiedente, **dell'imposta di bollo di euro 1,50**.

Osserva

Resta naturalmente inteso che **l'assegno in forma libera può essere emesso**, regolarmente compilato mediante l'apposizione del nome del beneficiario, **soltanto per importi inferiori a euro 1.000**.

Nel vademecum del MEF viene precisato che qualora si posseggano **libretti di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane prima del 2008**, in "forma libera" (non recanti la stampa della clausola di non trasferibilità), è possibile:

- utilizzare i moduli di assegni del libretto **esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro**, apponendovi il nominativo del beneficiario ;
- utilizzare i moduli di assegni del libretto **per importi pari o superiori a 1.000 euro** unicamente **previa apposizione**, da parte del traente, all'atto di emissione dell'assegno:
 - ✓ della **dicitura "non trasferibile"**;
 - ✓ del **nominativo del beneficiario**.

Osserva

Il MEF invita a **verificare sempre che gli assegni** di importo pari o superiore a 1.000 euro **rechino la clausola di non trasferibilità** anche qualora, in qualità di beneficiario, **si riceva un assegno bancario o postale**.

Regime sanzionatorio

Il decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, ha "sganciato", a decorrere dalle violazioni commesse a decorrere dal 4 luglio 2017, **la determinazione della sanzione dall'importo trasferito** attraverso assegni irregolarmente emessi o girati.

Data della violazione	Regime sanzionatorio
Fino al 3 luglio 2017	La normativa prevedeva una sanzione in misura percentuale rispetto all'importo degli assegni irregolari emessi (dall'1 al 40 per cento).
Dal 4 luglio 2017	Per gli assegni emessi (privi della clausola di intrasferibilità) di importo pari o superiore a 1000 euro è prevista l'applicazione di una sanzione da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00

Istituto dell'oblazione

Le sanzioni in materia di assegni irregolari possono essere regolarizzate invocando **l'istituto dell'oblazione** (sempre applicabile per titoli di importo non superiore 250.000 euro). L'oblazione permette al contribuente di **concludere anticipatamente il procedimento** senza arrivare alla sanzione:

- previo **pagamento di una somma di denaro** pari alla **terza parte del massimo della sanzione previsto** ovvero, se più favorevole, **al doppio del minimo**
- **entro sessanta giorni** dalla data di contestazione;

Con le precedenti disposizioni (quelle in vigore fino al 3 luglio 2017) l'oblazione **era pari al 2% per cento dell'importo** (pari al doppio del minimo 1%) e risultava particolarmente 'vantaggiosa' per il **contribuente sanzionato**: per tale motivo la maggior parte dei procedimenti **venivano definiti con l'applicazione di oblazioni irrisorie**, cosa che rendeva il sistema sanzionatorio **scarsamente dissuasivo per le attività illecite di riciclaggio**. Il nuovo regime sanzionatorio ha conseguentemente **reso più oneroso l'istituto dell'oblazione**

Osserva

Nel caso specifico, infatti, degli assegni irregolari, la somma richiesta per l'oblazione **è sempre pari a 6.000 euro** (pari al doppio del minimo di euro 3.000). Ciò **indipendentemente dall'importo dell'assegno contestato** e anche per importi minimi, magari di poco superiori alla soglia consentita dei 1.000 euro. L'Amministrazione **non può intervenire nel ridurlo in nessun modo**, in quanto il meccanismo dell'oblazione **è fissato per legge**.

Altre alternative percorribili diverse dall'oblazione

Nel vademecum del MEF viene precisato che **il pagamento dell'oblazione è solo una delle opzioni possibili per sanare la contestazione**. Infatti, ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere **se pagare l'oblazione** ovvero **attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio**.

Durante il procedimento sanzionatorio, il contribuente **potrà fornire le proprie osservazioni** con la possibilità **anche di ottenere**, laddove ne ricorrano gli estremi:

- un **provvedimento di proscioglimento** totale ;
- l'irrogazione di una **sanzione più bassa dell'oblazione**.

Osserva

Peraltro, nel caso in cui al termine del procedimento **venga irrogata una sanzione**, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l'interessato, di chiedere **la riduzione di un terzo**: la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad euro 2.000.

Tuttavia, osserva il MEF, "**non è possibile conoscere in anticipo se convenga pagare l'oblazione o attendere la conclusione del procedimento, poiché la sanzione irrogata potrà essere inferiore (con un minimo di euro 2.000) o anche molto più elevata dell'importo dell'oblazione (fino a euro 50.000)**".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti